

## REGOLAMENTO ELETTORALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "BOLZANO-EUROPA 2"

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità per lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo Europa 2, in esecuzione della legge provinciale 18/10/1995 n. 20 e successive modifiche;

### 1. Elezioni del consiglio di classe e del Comitato dei Genitori

1.1. L'elezione dei genitori rappresentanti di classe avviene secondo la seguente modalità:

- a) Il Dirigente Scolastico convoca, con minimo di sei giorni di preavviso, l'assemblea di classe specificando nell'ordine del giorno le finalità della stessa;
- b) Prima di procedere alle elezioni le singole assemblee di classe individuano un presidente di seggio e due scrutatori, che conservano esclusivamente i diritti dell'elettorato attivo, con il compito di:
  - gestire lo svolgimento delle votazioni;
  - eseguire lo scrutinio finale;
  - verbalizzare il risultato;

1. In base ai risultati dei vari scrutini il Dirigente Scolastico provvederà entro sei giorni alla proclamazione dei genitori eletti quali rappresentanti di classe tramite affissione all'albo dell'Istituto e comunicazione ai diretti interessati. Entro cinque giorni dall'esposizione all'albo dell'Istituto è possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico. Tutti i genitori eletti quali rappresentanti di classe fanno parte del Comitato dei Genitori e rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora i loro figli permangano nello stesso Istituto Comprensivo. In caso di dimissioni e/o decadenza di uno o più membri subentra il primo (o i primi due) dei genitori non eletti, come da verbali delle operazioni di voto. In mancanza di tale disponibilità il Consiglio di Classe (componente genitoriale) provvede alla surroga, ripetendo le operazioni di cui sopra in occasione della prima riunione del Consiglio di Classe. I nuovi rappresentanti di classe rimarranno in carica fino alla fine del mandato previsto dalla votazione originale. In sintesi le votazioni avverranno quindi nelle classi prime e quarte della scuola elementare e nelle classi prime della scuola media. Eventuali votazioni intermedie cesseranno di avere validità al massimo entro la scadenza naturale prevista (3<sup>^</sup>elementare, 5<sup>^</sup>elementare e 3<sup>^</sup>media).

2. Con cadenza triennale il Comitato dei Genitori rinnova le cariche. La convocazione del Comitato dei Genitori per il rinnovo delle cariche spetta al Dirigente Scolastico con il seguente ordine del giorno:

- a) insediamento del Comitato;
- b) elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- c) informativa per l'elezione della componente dei genitori del Consiglio d'Istituto;
- d) elezione dei rappresentanti dei genitori nella Consulta Provinciale;

### 2.1 Elezioni del Consiglio d'Istituto

Ai sensi della L.P. n.20 del 18.10.1995 il Consiglio d'Istituto è composto da:

- sei rappresentanti della componente docenti di cui uno di seconda lingua tedesco;

- sei rappresentanti della componente genitori degli alunni (rappresentativi di entrambi gli istituti scolastici);
- il Dirigente Scolastico (membro di diritto);
- il Capo dei servizi di segreteria (membro di diritto);

## **2.1 Norme per l'elezione della componente dei genitori:**

- 2.1.1 L'elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto avviene in forma indiretta: dopo aver espletato quanto previsto dal comma 1.2 il Dirigente Scolastico convoca la riunione del Comitato dei Genitori, per informarlo in merito alla successiva elezione dei sei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio d'istituto, che avverrà garantendo la rappresentanza di tutti i plessi. Viene quindi comunicata la data nella quale si terranno le elezioni in argomento.
- 2.. Per agevolare le scelte degli elettori, possono essere raccolte, in occasione della riunione del Comitato, i nominativi dei genitori che si candidano per la carica di membro del Consiglio d'Istituto.
- 3.. Il Dirigente Scolastico predispone le schede elettorali e mette a disposizione del seggio i moduli per i verbali e il materiale necessario per le votazioni.
- 4.. Il Presidente del Comitato dei Genitori nomina il presidente del seggio elettorale che a sua volta designa due scrutatori. I tre genitori formano il seggio elettorale.
- 2.1.4 Pur in presenza di eventuali liste di candidati propositi a ricoprire la carica, tutti i componenti del comitato esercitano l'elettorato attivo e passivo, ad eccezione dei componenti del seggio ai quali spetta solo l'elettorato attivo.
- 2.1.5 Possono essere eletti rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto anche coloro, che pur non essendo componenti del Comitato dei genitori dichiarino per iscritto la loro candidatura al comitato stesso, anche per il tramite della segreteria scolastica, almeno 48 ore prima della data prevista per le votazioni.
- 2.1.6 Deve essere garantita la segretezza del voto di ogni elettore che potrà esprimere fino a due preferenze.
- 2.1.7 Al termine delle votazioni i componenti del seggio elettorale procederanno allo scrutinio individuando i sei eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti (deve essere garantita almeno una presenza per singolo plesso scolastico). In caso di parità prevale il più anziano. Nel caso tutti i sei membri appartengano ad un'unica scuola, l'ultimo degli eletti lascerà il posto al primo dei non eletti della scuola non rappresentata. Sulle operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dai componenti il seggio elettorale.
- 2.1.8 Il Dirigente Scolastico in base ai risultati elettorali procederà entro cinque giorni alla nomina degli eletti tramite affissione all'albo dell'istituto e comunicazione ai diretti interessati.
- 2.1.9 Durante le operazioni elettorali e comunque non oltre cinque giorni dalla proclamazione degli eletti chiunque vi abbia interesse può sollevare obiezioni tramite ricorso alla Sovrintendenza Scolastica.
- 2.1.10 Sono da ritenersi decaduti i genitori eletti, i cui figli hanno concluso il ciclo di studio presso l'Istituto. In caso di dimissioni e/o decadenza di uno o più membri subentra il primo dei genitori candidati non eletti come da verbali

delle operazioni di voto (qualora un singolo plesso non sia più rappresentato subentra il primo dei non eletti di quel plesso). In mancanza di tale disponibilità il Comitato provvede alla surroga, rispettando le indicazioni di cui sopra.

## **1. Norme per l'elezione delle componenti docenti:**

- 2.2.1 L'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio d'Istituto avviene in forma diretta all'interno di un Collegio dei Docenti unificato regolarmente convocato.
- 1.2.. Per garantire la rappresentanza dei due ordini di scuola (prevista dall'art. 6 comma della L.P. 20 del 18.10.1995) e degli insegnanti di seconda lingua-tedesco (art. 6 comma 4) i sei membri da eleggere sono così suddivisi:
  - tre docenti della scuola primaria;
  - tre docenti di scuola media;
  - tra questi uno è un docente di seconda lingua-tedesco;
- 2.2.3 L'elettorato attivo spetta agli insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e agli insegnanti assunti a tempo determinato in servizio presso l'Istituzione Scolastica il giorno delle elezioni.
- 4.. L'elettorato passivo spetta agli insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e agli insegnanti assunti a tempo determinato per un periodo di almeno centottanta giorni.
- 5.. Il Dirigente Scolastico nomina all'interno del Collegio il Presidente di seggio e due scrutatori, che conservano esclusivamente l'elettorato attivo, i cui compiti sono:
  - a) gestire lo svolgimento delle votazioni;
  - b) eseguire lo scrutinio finale;
  - c) verbalizzare il risultato;
- 6.. Fino a tre giorni dalla data delle elezioni gli aventi diritto possono presentare al Dirigente Scolastico le liste dei candidati o in alternativa dichiarare la propria singola candidatura per ogni plesso di appartenenza. Il Dirigente Scolastico verifica la sussistenza dei presupposti per le candidature e cura la corretta redazione della lista dei candidati suddivisa nelle tre categorie previste dal comma 2.2.2 (insegnanti di scuola primaria, insegnanti di scuola media ed insegnanti di seconda lingua-tedesco) provvedendo alla sua pubblicazione all'albo dell'Istituto almeno 48 ore prima della data delle elezioni.
- 7.. Il seggio per le elezioni della componente docenti è unico. Deve essere garantita la segretezza del voto di ogni elettore.
- 8.. Il Dirigente Scolastico predispone le schede elettorali e mette a disposizione del seggio i moduli per i verbali e il materiale necessario per le votazioni.
- 9.. Al fine di assicurare quanto previsto dall'art. 2.2.2 ogni elettore riceverà una scheda elettorale suddivisa in due sezioni. Ogni elettore potrà esprimere fino a due preferenze per ogni sezione della scheda (M.L. King oppure V. Alfieri e tedesco-seconda lingua).
- 10.. Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio individuando:
  - i tre docenti della scuola primaria che hanno riportato il maggior numero di voti;

- i tre docenti della scuola secondaria che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
  - il docente di seconda lingua–tedesco (primaria o secondaria) che ha ottenuto il maggior numero di voti e che entrerà a far parte del Consiglio di Istituto al posto del terzo fra gli eletti dello stesso ordine di scuola;
- 11.. Sulle operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dai componenti del seggio.
- 12.. Il Dirigente Scolastico in base ai risultati elettorali procederà entro sei giorni alla nomina degli eletti tramite affissione all'albo dell'istituto e comunicazione ai diretti interessati.
- 13.. Durante le operazioni elettorali e comunque non oltre cinque giorni dalla proclamazione degli eletti chiunque vi abbia interesse può sollevare obiezioni tramite ricorso da presentare alla Sovrintendenza Scolastica.
- 14.. Si intendono decaduti gli insegnanti trasferiti ad altra sede o pensionati. In caso di dimissioni e/o decadenza di uno o più membri subentra il primo dei docenti candidati non eletti per il singolo plesso o per il tedesco–seconda lingua come da verbali delle operazioni di voto. In mancanza di tale disponibilità il Collegio dei Docenti provvede alla surroga rispettando le indicazioni di cui sopra.

## **2.3 Prima convocazione**

- 2.3.1 Espletati gli adempimenti della proclamazione degli eletti e delle nomine relative alla componente genitori ed a quella dei docenti, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio d'Istituto per la seduta costitutiva che deve avere luogo entro quaranta giorni dalla chiusura delle elezioni. All'inizio della stessa verrà eletto il Presidente ed il Vicepresidente che devono necessariamente appartenere alla componente dei genitori.

## **3. COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA**

L'organo di garanzia dell'Istituto Comprensivo ha durata triennale ed è composto, oltre che dalla dirigente scolastica, da due docenti e da due genitori. Oltre ai membri effettivi vengono individuati, per ogni categoria, due membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza e di incompatibilità.

I nominativi della componente genitori sono proposti dal Presidente del Comitato dei genitori che li individua tra quelli dei rappresentanti dei genitori disponibili, sulla base dei seguenti criteri:

- rappresentanza di entrambe le scuole e delle diverse classi e tipologie di offerta;
- disponibilità per l'intero triennio;

I nominativi della componente docenti sono individuati dalla Dirigente scolastica tra quelli dei docenti disponibili in seno al Collegio dei Docenti nel rispetto dei seguenti criteri:

- rappresentanza di entrambe le scuole e delle diverse classi di concorso;
- priorità ai docenti a tempo indeterminato;
- principio di rotazione delle cariche.